



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

*Il Presidente*

COMUNICAZIONE N. 76

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

**Oggetto: decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” (GU Serie Generale n.70 del 24-03-2022) (Vigente al: 25-3-2022).**

Cari Presidenti,

Facendo seguito alla comunicazione n. 72 del 25.3.2022, si riportano di seguito le **disposizioni di maggiore interesse del provvedimento indicato in oggetto, così come illustrate nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.**

#### **Articolo 4 (Isolamento e autosorveglianza relativi al COVID-19)**

**L'articolo 4 reca la nuova disciplina relativa all'obbligo di isolamento in caso di positività al virus SARS-CoV-2 e all'obbligo di autosorveglianza in caso di contatto stretto con soggetti positivi al medesimo virus; la nuova disciplina è posta a regime, con decorrenza dal 1° aprile 2022, in sostituzione di quella operante fino al 31 marzo 2022.** In particolare, la nuova disciplina estende il regime di autosorveglianza a tutti i casi di contatto stretto; di conseguenza, non sono oggetto di proroga le norme sul regime di quarantena precauzionale e sulle misure con effetto equivalente a queste ultime. **Riguardo ai soggetti positivi al suddetto virus, la novella conferma l'obbligo di isolamento (in base a provvedimento dell'autorità sanitaria), con il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora fino all'accertamento della guarigione.** La novella non riproduce l'ipotesi della mobilità ai fini del ricovero in una struttura sanitaria o in altra struttura destinata al medesimo ricovero. La novella, inoltre, conferma che le modalità attuative dell'applicazione del regime di isolamento sono definite con circolari del Ministero della salute, che la cessazione del medesimo regime consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o di un test molecolare e che (fermo restando il rispetto del termine dilatorio previsto dalle medesime circolari) tali test, al fine in oggetto, sono validi anche se fermo che la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di isolamento. Per la violazione del regime di isolamento, la novella di cui al successivo articolo 11, comma 1, lettera b), conferma le sanzioni penali già previste dalla disciplina vigente fino al 31 marzo 2022. Come



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

*Il Presidente*

accennato, la novella di cui al presente articolo 4 estende, con effetto dal 1° aprile 2022, il regime di autosorveglianza a tutti i casi di contatto stretto; di conseguenza, come detto, non sono oggetto di proroga, rispetto al termine finale del 31 marzo 2022, le norme sul regime di quarantena precauzionale e sulle misure con effetto equivalente a queste ultime.

**Articolo 5, co. 1, cpv. 10-quater, co. 1, lett. a) e b) e co. 6 (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie sui mezzi di trasporto)**

L'articolo 5 estende al 30 aprile 2022 l'obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui mezzi di trasporto già previsto dalla legislazione vigente. A tal proposito l'articolo 5, comma 1, inserisce nel corpo del d.l. n. 52 del 2021 (c.d. Decreto Riaperture) il nuovo articolo 10-quater, rubricato "Dispositivi di protezione delle vie respiratorie".

**Articolo 5, comma 1, capoverso "art.10-quater", comma 1, lettera c) (Obbligo di indossare mascherine FFP2 per spettacoli e manifestazioni sportive)**

Nell'ambito della nuova disciplina prevista a decorrere dal 1° aprile 2022 relativa all'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, il comma 1, lettera c), dell'articolo 10-quater del decreto legge n.52 del 2022, introdotto dall'articolo 5, comma 1, del presente provvedimento, **conferma l'obbligo di indossare i dispositivi di tipo FFP2: - per gli spettacoli aperti al pubblico, al chiuso o all'aperto, che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati; - per gli eventi e le competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso o all'aperto.**

**Articolo 5, capoverso art. 10-quater, commi 2, 4, 5 e 7 (Disciplina transitoria obbligo DPI al chiuso ed esenzioni)**

L'articolo 5 detta la nuova disciplina prevista a decorrere dal 1° aprile 2022 relativa ai nuovi obblighi di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, introducendo il nuovo articolo 10-quater nel DL. 52/2021. In particolare, al comma 2 del citato articolo 10-quater, si prevede un periodo transitorio fino al 30 aprile 2022 durante il quale in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli precedentemente indicati al comma 1 (mezzi di trasporto, spettacoli al chiuso o all'aperto, sale da ballo, eventi e competizioni sportive), con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull'intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (non necessariamente FFP2). Vengono esentati da tale obbligo – ai sensi del comma 4 dell'articolo 10-quater – i bambini al di sotto di 6 anni, le persone con patologie e disabilità incompatibili con esso e le persone che devono comunicare con il disabile, oltre ai soggetti nell'atto di svolgere attività sportiva. Viene inoltre sancita l'insussistenza dell'obbligo nel caso in cui, in base al luogo o alle circostanze di fatto, possa essere garantito l'isolamento tra le persone non conviventi – comma 5 art. 10-quater -. Infine, la norma affida ai titolari e ai gestori degli specifici servizi ed attività citate alla disposizione aggiunta il compito di verifica del rispetto dei predetti obblighi.

**Articolo 5, comma 1, cpv 10\_quater, co. 8 (Mascherine nei luoghi di lavoro)**

L'articolo 5, comma 1, capoverso 10\_quater comma 8 del decreto-legge n.24 del 2022, reca disposizioni in materia di dispositivi di protezione individuale per i lavoratori. Fino al

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



## FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

### *Il Presidente*

30 aprile 2022 sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori, le mascherine chirurgiche sono considerate dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Ai sensi di tale disposizione si intende, per «DPI» qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

### **Articolo 6, comma 1 (Misure concernenti le uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali)**

L'articolo 6, comma 1, estende fino al 31 dicembre 2022 le misure vigenti che regolano le uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali sanitarie e sociosanitarie, consentendole solo agli ospiti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 (alternativamente: vaccinazione/guarigione/essere negativi a un test antigenico rapido nelle ultime 48 ore o a un test molecolare nelle ultime 72 ore).

### **Articolo 6, comma 2, e Articolo 7, comma 1 (Ridefinizione della disciplina dei certificati verdi COVID-19 per determinati ambiti ed attività)**

Le novelle di cui all'articolo 6, comma 2, e di cui all'articolo 7, comma 1, operano la revisione di un complesso di norme che, nella disciplina vigente fino al 31 marzo 2022, richiedono, **per l'accesso ad alcuni ambiti o servizi o per lo svolgimento di alcune attività, il possesso di un certificato verde COVID-19 di base (in corso di validità) e, per altre fattispecie, il possesso di un omologo certificato rafforzato** - generato, cioè, da vaccinazione contro il COVID-19 o da guarigione dalla medesima malattia, con esclusione dei certificati generati in base ad un test molecolare o antigenico rapido. Le novelle, con riferimento al periodo 1° aprile 2022-30 aprile 2022, stabiliscono, a seconda della singola fattispecie di ambito, servizio o attività, la proroga della suddetta condizione, o il passaggio dalla condizione del certificato rafforzato a quella relativa al certificato di base ovvero la cessazione della medesima condizione alla data del 31 marzo 2022. Restano ferme, ai fini in oggetto, le esenzioni dalle condizioni in esame per i soggetti di età inferiore a dodici anni e per quelli che presentino una controindicazione clinica (oggetto di certificazione) alla vaccinazione contro il COVID-19.

Più in particolare, **viene prorogata, per il mese di aprile 2022, la condizione del possesso di un certificato verde COVID-19 di base - ferme restando le esenzioni soggettive suddette - con riferimento a:**

- le mense ed i servizi di *catering* continuativo su base contrattuale.
- **i concorsi pubblici;**
- **i corsi di formazione pubblici e privati;**
- lo svolgimento di colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.
- i servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi (o di altre strutture ricettive) riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati.
- la partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico ed agli eventi o competizioni sportivi che si svolgano all'aperto.

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

*Il Presidente*

**Le novelle, inoltre, prorogano, per il mese di aprile 2022, la condizione del possesso del certificato verde COVID-19 rafforzato - ferme restando le esenzioni soggettive suddette - con riferimento a:**

- le piscine, i centri natatori, le palestre, gli sport di squadra o di contatto, i centri benessere, con esclusivo riferimento alle attività che si svolgano al chiuso, nonché gli spazi adibiti a spogliatoi e docce, ferma restando l'esclusione dell'obbligo del possesso di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;
- **i convegni e i congressi;**
- i centri culturali, i centri sociali e ricreativi, con riferimento alle attività che si svolgano al chiuso e ferma restando l'esclusione dei centri educativi per l'infanzia
- le feste comunque denominate - conseguenti o non conseguenti alle cerimonie civili o religiose - nonché gli eventi a queste assimilati, limitatamente alle fattispecie di svolgimento al chiuso;
- le attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
- la partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico ed agli eventi o competizioni sportivi, qualora tali manifestazioni si svolgano al chiuso. Come detto, per la partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico ed agli eventi o competizioni sportivi all'aperto, le novelle prevedono, per il mese di aprile 2022, la condizione del possesso del certificato verde COVID-19 di base.

**Articolo 6, co. 5 (*Graduale eliminazione del green pass "base" con riferimento ai mezzi di trasporto*)**

Il comma 5 dell'articolo 6 elimina l'obbligo di esibizione del c.d. *super green pass* (certificazione da guarigione o vaccino) sui mezzi di trasporto, **consentendo il solo green pass c.d. "base" fino al 30 aprile 2022.**

**Articolo 6, commi 6-8, e Articolo 8, comma 6 e comma 8, lettere c), d) ed e) (*Ridefinizione della disciplina dei certificati verdi COVID-19 per l'accesso ai luoghi di lavoro*)**

Le novelle di cui all'articolo 6, commi 6-8, e all'articolo 8, comma 6 e comma 8, lettere c), d) ed e), operano, con decorrenza dal 25 marzo 2022, la revisione di un complesso di norme transitorie che richiedono **il possesso e l'esibizione (su richiesta) di un certificato verde COVID-19 (in corso di validità) per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, agli uffici giudiziari, nonché ai luoghi di esercizio delle funzioni dei soggetti titolari di cariche pubbliche elettive o di cariche istituzionali di vertice.** In base alle novelle: l'obbligo in esame, per i soggetti di età inferiore a cinquant'anni ovvero (a prescindere dall'età e con riferimento ai luoghi di esercizio delle relative funzioni) per i soggetti titolari di cariche pubbliche elettive o di cariche istituzionali di vertice, viene prorogato dal 31 marzo 2022 al 30 aprile 2022 e resta fermo che la condizione viene soddisfatta con il possesso e l'esibizione (su richiesta) di un certificato verde COVID-19 cosiddetto di base; per i soggetti di età pari o superiore a cinquant'anni, l'omologa condizione, relativa all'accesso ai luoghi di lavoro e agli uffici giudiziari, già posta per i medesimi soggetti con riferimento al certificato verde COVID-19 cosiddetto rafforzato, cessa il 24 marzo

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

*Il Presidente*

**2022, anziché il 15 giugno 2022, e per il periodo 25 marzo 2022-30 aprile 2022 viene esteso ai medesimi l'obbligo suddetto relativo al certificato di base. Restano ferme, ai fini in oggetto, le esenzioni dalle condizioni in esame per i soggetti che presentino una controindicazione clinica (oggetto di certificazione) alla vaccinazione contro il COVID-19.**

Si ricorda che la nozione suddetta di certificato rafforzato comprende esclusivamente i certificati generati da vaccinazione contro il COVID-19 o da guarigione dalla medesima malattia, con esclusione di quelli generati in base ad un test molecolare o antigenico rapido. **Si ricorda che gli obblighi transitori in esame concernono: - l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, da parte di tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo e anche sulla base di "contratti esterni", la propria attività lavorativa o di formazione, anche in qualità di discenti, o di volontariato (ovvero in qualità di operatori del servizio civile universale).** Si ricorda che le linee guida in materia relative alle pubbliche amministrazioni, di cui al D.P.C.M. del 12 ottobre 2021, hanno esteso l'applicazione della condizione del possesso e dell'esibizione su richiesta del certificato verde di base a tutti i soggetti che intendano accedere, per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione di servizi erogati dall'amministrazione, ad una struttura sede di uffici pubblici; - l'accesso ai luoghi di esercizio delle funzioni da parte dei soggetti titolari di cariche pubbliche elettive o di cariche istituzionali di vertice; - l'accesso agli uffici giudiziari da parte dei magistrati (ivi compresi quelli onorari), dei giudici popolari, dei difensori, dei consulenti, dei periti e degli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia (mentre sono esplicitamente esclusi dall'obbligo in oggetto i testimoni e le parti del processo). **Si ricorda che il lavoratore, qualora comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o risulti privo della medesima certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro o durante la permanenza nel medesimo (ovvero rifiuti l'esibizione del certificato), è considerato assente ingiustificato, con la conseguente sospensione della retribuzione o degli altri compensi o emolumenti, comunque denominati (con la relativa implicita esclusione del riconoscimento dei giorni ai fini previdenziali). La disciplina esclude che le suddette assenze diano luogo a conseguenze disciplinari; viene fatto salvo - per i casi di assenze medesime - il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.** Si ricorda inoltre che, per le imprese private, nel rispetto di determinati limiti e condizioni, è possibile sospendere - per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione - il lavoratore privo del certificato verde COVID-19 a prescindere dalla successiva generazione, da parte di quest'ultimo lavoratore, del certificato medesimo; resta fermo che l'assenza ingiustificata, dovuta al divieto di accesso al luogo di lavoro, determina in tutti i casi e in tutti i settori, pubblici e privati, l'esclusione, per le corrispondenti giornate, di ogni forma di remunerazione. Le novelle esplicitano che anche con riferimento ai soggetti di età pari o superiore a cinquant'anni si applica il principio che, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro (pubblico o privato), derivante da specifiche esigenze organizzative intese a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere la comunicazione (relativa al possesso del certificato) con un preavviso necessario a soddisfare le esigenze organizzative. Riguardo alle abitazioni private, si ricorda che ai fini dello svolgimento di lavoro in modalità agile (da remoto) non è richiesto il possesso del certificato verde COVID-19, mentre quest'ultimo è necessario per i lavoratori domestici (ai fini dell'accesso

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: [presidenza@fnomceo.it](mailto:presidenza@fnomceo.it) – C.F. 02340010582



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

*Il Presidente*

agli immobili dei relativi datori di lavoro). Il possesso del certificato verde COVID-19 è necessario anche ai fini dell'accesso al luogo di lavoro da parte del titolare dell'azienda (o di altra struttura), oltre che dei lavoratori, ivi compresi gli autonomi, e dei soggetti che svolgano ivi attività di formazione o di volontariato; i lavoratori autonomi che svolgono prestazioni di servizi in abitazioni private possono accedere alle medesime anche in mancanza di un certificato verde COVID-19. Il comma 6 del presente articolo 8 specifica altresì che la disciplina di cui alle novelle in esame concerne anche tutti i soggetti che sono tenuti all'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19, ad eccezione delle categorie lavorative per le quali l'inadempimento di tale obbligo comporta - oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria - il divieto di svolgimento dell'attività lavorativa medesima.

**Articolo 7, comma 2 (Disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie, hospice e reparti di degenza delle strutture ospedaliere)**

L'articolo 7, comma 2, proroga al 31 dicembre 2022 le disposizioni vigenti che regolamentano l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, socio sanitarie e *hospice*, nonché ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere.

Pertanto, **fino al 31 dicembre 2022 ai soggetti provvisti di certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo (booster) successiva al ciclo vaccinale primario è consentito l'accesso alle strutture sopraccitate senza ulteriori condizioni.**

**Ai soggetti provvisti dei certificati verdi COVID-19 rilasciati a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o per avvenuta guarigione da COVID-19 è invece richiesta una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso.**

**In secondo luogo, la disposizione disciplina fino al 31 dicembre 2022 l'accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere alle stesse condizioni previste per le strutture residenziali.** L'intervento legislativo è attuato modificando l'art. 1-*bis* del decreto-legge n. 44 del 2021 (legge n. 76 del 2021). Vista la mutata situazione epidemiologica, l'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 44 dell'aprile 2021 ha ripristinato l'accesso, su tutto il territorio nazionale, di familiari e visitatori alle strutture di ospitalità, lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui all'art. 44 del D.p.c.m. di aggiornamento dei LEA del 12 gennaio 2017 (ricoveri per: prestazioni di riabilitazione intensiva diretta al recupero di disabilità importanti; prestazioni di riabilitazione estensiva a soggetti disabili non autosufficienti; prestazioni di lungodegenza post-acuzie a persone non autosufficienti). **L'accesso ai familiari e visitatori è stato ripristinato anche nelle strutture residenziali socioassistenziali.** La disposizione in esame alla lettera a) estende al 31 dicembre 2022 (precedentemente fino alla fine dello stato di emergenza) l'efficacia delle disposizioni recate dall'art. 1-*bis*, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 44 del 2021 in base al quale i soggetti provvisti di certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo (*booster*) successiva al ciclo vaccinale primario possono accedere alle strutture residenziali sopraccitate senza ulteriori condizioni. Il successivo comma 1-*ter*, la cui efficacia, per i rinvii interni al testo del comma, è

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

### *Il Presidente*

ugualmente estesa al 31 dicembre 2022, regola invece l'accesso dei soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito di avvenuta guarigione o di completamento del ciclo vaccinale primario disponendo, in aggiunta, il requisito del possesso di una certificazione che attesti l'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso.

La lettera *b*) della disposizione in commento estende al 31 dicembre 2022 (precedentemente fino alla fine dello stato di emergenza) le disposizioni recate dal comma 1-*sexies* del medesimo art. 1-*bis* del decreto-legge n. 44 del 2021. **Viene pertanto consentito l'accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere, secondo le modalità di cui ai precedenti commi 1-*bis* e 1-*ter*, ovvero: accesso senza ulteriori condizioni per coloro che sono in possesso di una certificazione verde rilasciata in seguito alla somministrazione della dose *booster* successiva al ciclo vaccinale primario; accesso con certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare eseguito nelle quarantotto ore precedenti per i soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione.** E' fatta salva la facoltà, per i direttori sanitari, di adottare misure precauzionali più restrittive, in relazione allo specifico contesto epidemiologico; queste ultime devono in ogni caso garantire un accesso minimo giornaliero non inferiore ai quarantacinque minuti.

### **Articolo 8, commi 1-3 (Norme in materia di obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i lavoratori che operano nei settori sanitario, socio-sanitario e socioassistenziale)**

I commi da 1 a 3 dell'articolo 8 recano alcune modifiche alle norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i lavoratori che operano nei settori sanitario, socio-sanitario e socioassistenziale. **Le novelle differiscono il termine finale di applicazione dell'obbligo dal 15 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 e recano una norma procedurale sulla sospensione dell'obbligo per i casi di infezione dal virus SARS-CoV-2 e di successiva guarigione.** Più in particolare, le categorie interessate dai commi da 1 a 3 in esame sono costituite da:

- **gli esercenti una professione sanitaria. Si ricorda che l'ambito delle professioni sanitarie comprende i soggetti iscritti agli albi professionali degli ordini: dei medici-chirurghi e degli odontoiatri; dei veterinari; dei farmacisti; dei biologi; dei fisici e dei chimici; delle professioni infermieristiche; della professione di ostetrica; dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; degli psicologi;**
- **gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali; i lavoratori, anche esterni, operanti a qualsiasi titolo in strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani e strutture socio-assistenziali, strutture semiresidenziali o strutture che a qualsiasi titolo ospitano persone in situazione di fragilità;**
- **il personale che svolge la propria attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie, ad eccezione dei lavoratori titolari di contratti**

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

*Il Presidente*

esterni e ferma restando l'inclusione anche di questi ultimi soggetti qualora si ricada nelle fattispecie specifiche sopra menzionate;

- **gli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento di tirocini pratico-valutativi, intesi al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie.**

**Si ricorda che l'inadempimento dell'obbligo per le categorie in esame determina la sospensione dall'esercizio della professione, il divieto di svolgimento dell'attività lavorativa** (ovvero, per gli studenti suddetti, il divieto di accesso alle strutture in cui si svolgono i tirocini pratico-valutativi), **oltre all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a cento euro.** Come accennato, tra le novelle di cui ai commi da 1 a 3 vi è l'inserimento di una norma procedurale sulla sospensione dell'obbligo per i casi di infezione dal virus SARS-CoV-2 e di successiva guarigione; tale integrazione procedurale concerne i professionisti iscritti ad uno degli albi summenzionati. In base ad essa, **in caso di intervenuta guarigione dal COVID-19, l'ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine di differimento della vaccinazione, determinato in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute; la sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'ordine professionale il certificato di vaccinazione entro tre giorni dalla scadenza del suddetto termine di differimento.** Si ricorda che le **varie norme transitorie** (ivi comprese quelle in esame) sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 - oltre al differimento per i casi di infezione e guarigione dalla medesima malattia - **escludono dall'obbligo i soggetti che presentino una controindicazione clinica documentata alla vaccinazione in oggetto, attestata dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2.**

**Articolo 8, commi 5 e 7 (Novelle di coordinamento in materia di obbligo di vaccinazione contro il COVID-19)**

I commi 5 e 7 dell'articolo 8 recano alcuni interventi di coordinamento - in relazione ad altre novelle poste dal presente decreto - nell'ambito delle norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19. Le novelle di cui ai commi 5 e 7 in esame concernono gli articoli 4-*quater* e 4-*sexies* del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2021, n. 76, i quali stabiliscono, fino al 15 giugno 2022, l'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni, con applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, pari a cento euro. Quest'ultima, in base al medesimo articolo 4-*sexies*, si applica anche per i casi di inadempimento da parte delle categorie di lavoratori che sono tenute al suddetto obbligo, con vari termini temporali finali, a prescindere dall'età anagrafica. Le novelle di cui ai commi 5 e 7 in esame sono intese ad aggiornare i richiami delle norme concernenti tali specifiche categorie di lavoratori. Si ricorda che le varie norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 escludono dal medesimo obbligo i soggetti che presentino una controindicazione clinica alla vaccinazione in oggetto. Inoltre, l'infezione dal virus SARS-CoV-2 determina un differimento dell'applicazione del suddetto obbligo, secondo i termini temporali, concernenti la vaccinazione successiva alla guarigione,

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

*Il Presidente*

indicati dalla circolare del Ministero della salute del 3 marzo 2021, prot. n. 8284, e dalla circolare del Ministero della salute del 21 luglio 2021, prot. n. 32884, parzialmente modificativa della prima circolare.

**Articolo 10, commi 1 e 2 (Proroga dei termini delle disposizioni di cui agli allegati A e B)**

**L'articolo 10, comma 1, proroga al 31 dicembre 2022 i termini previsti dalle disposizioni elencate nell'allegato A. Il comma 2 proroga al 30 giugno 2022 i termini previsti dalle disposizioni elencate nell'allegato B.**

**Articolo 10, comma 3 (Proroga delle misure per prevenire il contagio da COVID-19 nelle istituzioni universitarie e di alta formazione)**

Il comma 3 dell'articolo 10, con riferimento alle istituzioni universitarie, alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), **nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, dispone la proroga fino al 30 aprile 2022 di alcune misure per prevenire il contagio da COVID-19.** In particolare, le misure prorogate sono quelle di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), del D.L. 111/2021, vale a dire:

- l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, eccetto che per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi, o nell'ambito di attività sportive;
- la raccomandazione di rispettare una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- il divieto di accedere o permanere nei locali ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

**Articolo 10, comma 5 (Aree sanitarie temporanee)**

L'articolo 10, comma 5, **estende fino al 31 dicembre 2022 l'operatività delle aree sanitarie temporanee già attivate dalle regioni e dalle province autonome per la gestione dell'emergenza COVID-19.** Vista la carenza di posti letto, ma anche di aree sanitarie dedicate esclusivamente ai malati di COVID-19, nella prima fase emergenziale l'articolo 4 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 ha previsto l'attivazione di aree sanitarie temporanee, sia all'interno che all'esterno di strutture, pubbliche o private, di ricovero, cura, accoglienza ed assistenza.

**Articolo 11 (Controlli e sanzioni)**

L'articolo 11 interviene con finalità di coordinamento, sull'articolo 13 del decreto-legge n. 52 del 2021, che contiene la disciplina sanzionatoria relativa alle violazioni delle misure introdotte per contenere il contagio. Le esigenze di coordinamento derivano dalle modifiche apportate – dal decreto-legge in esame - alla disciplina delle certificazioni verdi contenuta negli articoli 9-bis (c.d. green pass base) e 9-bis. 1 (c.d. green pass rafforzato) del D.L. 52/2021, nonché dall'introduzione nel suddetto decreto-legge, dei nuovi articoli: 10-bis relativo alle ordinanze in materia di limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, 10-ter in materia di auto sorveglianza e 10-quater, relativo all'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Il comma 1, lettera a), modifica l'elenco degli obblighi – contenuto nel comma 1, primo periodo, dell'art. 13 del D.L.

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

*Il Presidente*

52/2021 – la cui violazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro, prevista dall'art. 4 del D.L. n. 19 del 2020. La lettera b) del comma 1 inserisce, dopo il comma 2 del predetto articolo 13, il nuovo comma 2-*bis*, relativo alla violazione del regime di isolamento in caso di positività al Covid-19, di cui all'articolo 10-*ter*, comma 1, introdotto dal decreto-legge in esame. In particolare, si prevede che, salvo che il fatto integri un delitto colposo contro la salute pubblica (art. 452 c.p.) – compresa l'epidemia – o comunque un più grave reato (doloso o colposo che sia), **l'inosservanza del regime di isolamento** è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, cioè con l'arresto da 3 a 18 mesi e con l'ammenda da 500 a 5.000 euro.

**Articolo 12 (Disposizioni in materia di proroga delle Unità speciali di continuità assistenziale e di contratti in favore di medici specializzandi)**

L'articolo 12, commi 1 e 2, conferma l'operatività delle USCA fino al 30 giugno 2022.

Ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione, il comma 3 riconosce l'attività lavorativa prestata dai medici specializzandi - in seguito al conferimento di incarichi di lavoro autonomo e individuale - anche al di fuori del periodo emergenziale (precedentemente "esclusivamente durante lo stato di emergenza")

**L'articolo 12, al comma 2, conferma quanto previsto dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 295, della legge n. 234 del 2021) circa la proroga dell'operatività delle USCA al 30 giugno 2022.** Coerentemente, il comma 1 dell'articolo in commento abroga il comma 4 dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 18 del 2020 che limita l'efficacia delle USCA al perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

**Occorre ricordare che fino al 31 dicembre 2022 gli artt. 2-*bis*, comma 1, lett. a) e 2-*ter*, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020 consentono il conferimento di incarichi di lavoro autonomo - anche di collaborazione coordinata e continuativa di durata non superiore a sei mesi - nonché di incarichi individuali a tempo determinato ai medici specializzandi iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso.**

Con l'approssimarsi della fine dello stato di emergenza sanitaria, il comma 3 in commento riconosce, ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione, l'attività lavorativa prestata dai medici specializzandi ai sensi delle misure sopraccitate anche al di fuori del periodo emergenziale.

**Articolo 13 (Raccolta di dati per la sorveglianza integrata del SarS-CoV-2 e per il monitoraggio della situazione epidemiologica)**

L'articolo 13 detta disposizioni dirette a garantire, anche dopo la fine dello stato di emergenza, fissata al 31 marzo 2022, lo svolgimento della sorveglianza epidemiologica e microbiologica del SARS-COV-2, sulla base degli indirizzi forniti dal Ministero della salute. Spetta all'Istituto superiore di sanità la gestione della specifica piattaforma dati (il Sistema di sorveglianza integrata COVID-19) istituita presso di esso, che le regioni e province autonome sono tenute ad alimentare con i dati sui casi acquisiti e raccolti nel rispetto di specifiche prescrizioni. **La disposizione garantisce, anche dopo il 31 marzo 2022, la funzionalità del monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione e ai vaccini somministrati per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2.** Per tale finalità, il Ministero della salute trasmette all'Istituto superiore di sanità, in interoperabilità con la piattaforma Sistema di sorveglianza integrata COVID-19, i dati individuali relativi ai

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



## FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

### *Il Presidente*

soggetti cui sono somministrate dosi di vaccino anti SARS-CoV-2 contenuti nell'Anagrafe nazionale vaccini. Inoltre, il Sistema Tessera sanitaria, anche dopo il 31 marzo 2022, trasmette alla piattaforma il numero di tamponi antigenici rapidi effettuati con l'*indicazione degli esiti*, per la successiva trasmissione al Ministero della salute. Vengono inoltre dettate disposizioni sulle modalità di trattamento dei dati citati, sulla possibilità della loro condivisione per scopi di collaborazione scientifica e di sanità pubblica, e sulla facoltà di trattamento degli stessi da parte di specifici centri di competenza, di enti di particolare rilevanza scientifica, o di pubbliche amministrazioni, previa specifica e motivata richiesta all'Istituto superiore di sanità. Infine, il comma 7 sottolinea che, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche produttive e sociali, continuerà ad essere monitorato con cadenza giornaliera, da parte delle regioni e delle province autonome, l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori. Ai fini di cui al precedente periodo, dopo il 31 marzo 2022, le regioni e le province autonome dovranno raccogliere i dati - da comunicare quotidianamente al Ministero della salute e all'Istituto superiore di sanità - secondo criteri indicati con specifica circolare del Ministero della salute.

### **ALLEGATO A**

#### ***1\_Articolo 2-bis, comma 3, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) (Conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale)***

**La proroga in esame - dal 31 marzo 2022 al 31 dicembre 2022** - concerne la norma di cui al comma 3 dell'articolo 2-bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27; **tale norma specifica che alcuni incarichi di lavoro autonomo (ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa), previsti dalla disciplina transitoria in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19, possono essere attribuiti - da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale - anche a tutti i laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti all'ordine professionale.**

#### ***2\_Articolo 12, comma 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) (Trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari e del personale sanitario)***

L'articolo 10, comma 1, del decreto-legge in esame proroga **sino al 31 dicembre 2022** (in luogo del termine del 31 marzo 2022 previsto finora) le disposizioni richiamate dal numero 2 dell'Allegato A al presente decreto, relative alle misure di cui all'art. 12, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, in virtù delle quali, **le aziende e gli enti del Ssn, verificata l'impossibilità di procedere al reclutamento di personale, possono trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.**

#### ***3\_Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) (Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto del contenimento della diffusione del COVID-19)***

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

*Il Presidente*

Il numero 3 dell'allegato A – in combinato disposto con l'articolo 10 del decreto-legge n. 24/2022 – **proroga ulteriormente (dal 31 marzo 2022) fino al 31 dicembre 2022 l'efficacia delle disposizioni** recate dall'articolo 17-bis, commi 1 e 6, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) **relative al trattamento dei dati personali necessari all'espletamento delle funzioni attribuite nell'ambito dell'emergenza epidemiologica.**

## **ALLEGATO B**

### **2\_Articolo 90, commi 3 e 4 , D.L. 34/2020 (L. 77/2020) (Disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato)**

L'articolo 10, comma 2, del decreto-legge in esame **proroga sino al 30 giugno 2022** (in luogo del termine del 31 marzo 2022 previsto finora) le disposizioni richiamate dal numero 2 dell'Allegato B al presente decreto, **concernente la possibilità per i datori di lavoro privati di ricorrere al lavoro agile in forma semplificata, prescindendo quindi dagli accordi individuali generalmente richiesti dalla normativa vigente.**

### **3 - Articolo 2, comma 5-bis, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) (Incarichi a sanitari e operatori socio-sanitari in quiescenza)**

**La proroga in esame - dal 31 marzo 2022 al 30 giugno 2022 -** concerne la normativa transitoria di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, come già prorogata, da ultimo, secondo la disciplina di cui all'articolo 4, comma 7, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15; **tale normativa transitoria consente, a determinate condizioni, il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari e al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza (anche se non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo), nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza; la durata degli incarichi non può superare il termine ora oggetto di proroga. Non viene invece prorogata la norma transitoria che ha consentito, in relazione alle fattispecie in oggetto, la possibilità, fino al 31 marzo 2021, di cumulo tra remunerazione dell'incarico e trattamento pensionistico.**

In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega il provvedimento indicato in oggetto (All. n. 1).

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE  
Filippo Anelli

All.n.1

MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: [presidenza@fnomceo.it](mailto:presidenza@fnomceo.it) – C.F. 02340010582